

Prime indicazioni operative sulla "direttiva revisione"

L'attuazione della direttiva Ue apporta novità sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati. La "stretta" sugli enti di interesse pubblico nella nomina del revisore esterno e l'obbligo di collegio sindacale nelle s.r.l.

Emanuele Rossi

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE - COMPONENTE COMMISSIONE DI DIRITTO SOCIETARIO ODCEC, ROMA

Nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, è stato pubblicato il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2006/43/Ce, in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati⁽¹⁾.

Le novità non riguardano esclusivamente l'attività di revisione. Per esempio, nelle s.r.l. viene esteso l'obbligo di nomina del collegio sindacale; fermo restando tale obbligo nei casi in cui la società abbia un capitale sociale pari o superiore a 120 mila euro e quando la stessa per due esercizi consecutivi superi due dei tre limiti parametrici di cui all'art. 2435-*bis*, vengono introdotte due nuove circostanze che obbligano i soci di s.r.l. a nominare l'organo di controllo interno: nel caso in cui la società debba redigere il bilancio consolidato e nel caso in cui la società controlli società sottoposte a revisione legale.

Il D.Lgs. n. 39/2010 è entrato in vigore lo scorso 7 aprile, a cavallo della stagione assembleare riguardante l'approvazione dei bilanci. La questione della disciplina applicabile al periodo transitorio, però, è solo uno dei tanti problemi in cui dovranno imbattersi gli operatori. Un valido supporto operativo, in

Per consultare il testo completo dei provvedimenti vedi la banca dati:

@ www.dps.ilsole24ore.com

tal senso, è costituito dalla circolare n. 17 dell'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicata il 14 aprile scorso, per mezzo della quale vengono illustrate le linee applicative chiave agli "addetti ai lavori".

Gli enti di interesse pubblico

Per mezzo del D.Lgs. n. 39/2010, il legislatore ha introdotto nuovi obblighi in materia di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità, per quanto riguarda l'attività di revisione legale dei conti. Un punto essenziale della novella legislativa è l'individuazione degli enti c.d. "di interesse pubblico", cui si applicano le disposizioni speciali (*rectius*, più stringenti) contenute nel capo V, D.Lgs. n. 39/2010 (artt. da 16 a 19).

La nozione originaria di "ente di interesse pubblico" è contenuta nell'art. 2, n. 13, della direttiva revisione, che definisce tali:

(1) Per una sintesi del provvedimento, cfr. le news in *Diritto e Pratica delle Società* n. 4/2010, pag. 8.

- gli enti disciplinati da uno Stato membro, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di altro membro;
- gli enti creditizi;
- le imprese di assicurazione.

In sede di recepimento, era attribuita la facoltà agli Stati membri di riconoscere il carattere di interesse pubblico anche ad altri enti. Avvalendosi di tale possibilità, l'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010 ha definito enti di interesse pubblico:

- a) le società quotate;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. *α*), codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- j) le società di gestione del risparmio;
- k) le società di investimento a capitale variabile;
- l) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/Ce;
- m) gli istituti di moneta elettronica;
- n) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 Tub.

Poiché, come accennato, gli enti di interesse pubblico sono destinatari di una disciplina speciale, è molto importante una loro esatta individuazione. A tale riguardo, la circolare n. 17 del Cndcec si sofferma sul punto *e*), comma 1 dell'art. 16, chiarendo quali possono essere i tipi di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. In via interpretativa, secondo il Cndcec, sono riconducibili alla nozione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico:

- le obbligazioni e titoli similari emesse dalle s.p.a., ove tali strumenti risultino diffu-

- si tra il pubblico in maniera rilevante;
- i titoli di debito emessi dalle s.r.l., ai sensi dell'art. 2483 cod. civ.

In merito ai titoli di debito, secondo il Cndcec questi sono da ricondurre alla categoria degli strumenti finanziari di cui alla lett. *e*), art. 16, D.Lgs. n. 39/2010, poiché anche se possono essere sottoscritti esclusivamente da un investitore professionale, soggetto a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, questi possono essere sempre fatti circolarizzare in un secondo momento tra il pubblico (anche se chi li trasferisce garantisce la solvenza della società nei confronti degli acquirenti diversi dagli investitori professionali o dai soci della società). In pratica, secondo il Cndcec, il fatto che i titoli di debito emessi dalla s.r.l. siano seppur in via indiretta suscettibili di offerta al pubblico ne comporta lo *status* di titoli diffusi in maniera rilevante, con la logica conseguenza che il soggetto emittente viene considerato ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 39/2010.

L'estensione in via interpretativa fatta dal Cndcec, di certo, non sarà piaciuta alle società emittenti obbligazioni (s.p.a.) ovvero titoli di debito (s.r.l.). Come più volte sottolineato, essere inquadrato come ente di interesse pubblico sotto il profilo della revisione legale comporta l'adozione di norme più stringenti, il che la maggior parte delle volte si traduce nel sostenimento di maggiori costi.

Un esempio è la nomina del revisore esterno; ai sensi del comma 2 dell'art. 16 citato: «negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico, e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale». Negli enti di interesse pubblico, quindi, è vietato affidare al collegio sindacale anche la revisione legale dei conti.



NOTA BENE

È fondamentale individuare esattamente gli enti di interesse pubblico in quanto sono destinatari di una disciplina speciale in tema di revisione.

**NOTA BENE**

Per gli enti di interesse pubblico l'adozione di norme più stringenti sotto il profilo della revisione si traduce nel sostenimento di maggiori costi.

Come giustamente osservato nella circolare n. 17 in commento, il fatto che la revisione legale non possa essere affidata al collegio sindacale non vuol dire che negli enti di interesse pubblico si debba sempre e comunque procedere alla nomina del revisore esterno: semplicemente, che ove la revisione debba essere affidata, l'incarico non possa essere conferito al collegio sindacale. Ancora, procede il Cndcec, nei gruppi di imprese nei quali siano presenti enti di interesse pubblico, è preferibile che la vigilanza presso le società controllate non venga svolta dallo stesso revisore o società di revisione della società controllante. Lo spirito della norma è quello di rendere autonoma la funzione di revisione legale, tal che è consigliabile estendere l'obbligo di conferimento dell'incarico a ciascuna società appartenente al gruppo.

L'impossibilità di conferire l'incarico di revisione legale al collegio sindacale potrebbe non essere assoluta, visto che il comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. n. 39/2010 demanda a un regolamento Consob l'individuazione delle società controllate e quelle sottoposte a comune controllo nelle quali - attesa la loro non significativa rilevanza nell'ambito del gruppo - la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale *ex art. 2409-bis*, comma 2, cod. civ. Fino a quando comunque non verrà emanato tale regolamento, tutte le società controllanti, controllate ovvero sottoposte a comune controllo da parte di enti di interesse pubblico, ove obbligate alla revisione legale, dovranno procedere alla nomina del revisore esterno.

Poiché tale novità non è subordinata all'emanazione di un apposito decreto attuativo, la norma in commento deve ritenersi vigente dallo scorso 7 aprile (data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 39/2010); ciò comporta - afferma la circolare n. 17 - che le società

debbano provvedere a mettersi in regola il prima possibile con il nuovo adempimento. Operativamente, ove al 7 aprile non si fosse ancora svolta, l'assemblea prevista per l'approvazione del bilancio può senz'altro costituire l'occasione per ottemperare al disposto di legge. Diversamente, la sussistenza delle condizioni per la nomina del revisore esterno deve essere accertata alla prima occasione utile, con un'avvertenza: ove già prima dell'entrata in vigore della novella legislativa il collegio sindacale fosse stato incaricato del controllo contabile, la nomina del revisore esterno risulterà tempestiva, ove consenta il mantenimento della periodicità delle verifiche e, conseguentemente, assicuri la continuità della funzione.

I nuovi obblighi di nomina del collegio sindacale nelle s.r.l.

Con il nuovo art. 2477 cod. civ., il legislatore delegato ha ampliato le ipotesi nelle quali la s.r.l. deve dotarsi di un organo di controllo interno, prevedendo altresì che, in caso di inerzia, il collegio sindacale possa essere nominato dall'autorità giudiziaria. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, le s.r.l. devono obbligatoriamente procedere alla nomina del collegio sindacale, quando:

- sono dotate di un capitale sociale pari o superiore a quello previsto per le s.p.a.;
- hanno superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei tre limiti previsti dall'art. 2435-*bis*, comma 1, cod. civ.;
- sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Poiché i nuovi obblighi di nomina sono entrati in vigore lo scorso 7 aprile, la circolare n. 17 del Cndcec si è preoccupata di individuare con esattezza il momento in cui sorge l'obblighi-

**NOTA BENE**

Quando la revisione deve essere affidata, l'incarico non può essere conferito al collegio sindacale dell'ente di interesse pubblico, ma a un revisore esterno.

IL COLLEGIO SINDACALE NELLE S.R.L.

Quando è obbligatorio il collegio sindacale nelle s.r.l.?	Quando sorge l'obbligo di nomina?	Qual è il termine per la nomina del collegio sindacale?
Capitale sociale pari o superiore a quello previsto per le s.p.a. (120 mila euro)	<ul style="list-style-type: none"> • sede di costituzione; • iscrizione della delibera di aumento del capitale 	30 giorni dall'iscrizione dell'atto costitutivo ovvero della delibera di aumento del capitale sociale
Obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria	assemblea di approvazione del bilancio	30 giorni dalla data di assemblea
Redazione del bilancio consolidato	assemblea di approvazione del bilancio	30 giorni dalla data di assemblea
Controllo di una società sottoposta a revisione per obbligo	acquisto o integrazione della partecipazione di controllo	30 giorni dall'acquisto o dall'integrazione della partecipazione

go di nomina del collegio, ai fini di un corretto adempimento alla normativa vigente. A tale riguardo, il Cndcec distingue i casi di nomina collegati a indicatori, che trovano la loro fonte nel bilancio di esercizio, da quelli privi di dette caratteristiche.

Riguardo alla prima categoria, l'obbligo di nomina del collegio sorge con l'approvazione del bilancio nel quale vengono superati, per la seconda volta, due dei tre limiti che imporanno l'obbligo, a partire dall'esercizio in corso alla data dell'assemblea di approvazione:

- di redigere il bilancio consolidato⁽²⁾, ovvero
- di redigere il bilancio in forma non abbreviata⁽³⁾.

Il Cndcec ritiene che la sede più opportuna per deliberare l'istituzione del collegio sindacale debba essere proprio l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. In tale sede verrà deliberata l'istituzione del collegio, la cui nomina potrà avvenire entro trenta giorni. Tale termine, richiamato dal comma 6 dell'art. 2477 cod. civ., tale per cui «l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro tren-

ta giorni, alla nomina del collegio sindacale (...)», consente alla società di avere un tempo ragionevole per l'individuazione dei professionisti e l'acquisizione della loro disponibilità all'incarico.

Negli altri casi, quelli cioè per i quali la verifica dei presupposti non richiede il processo di valutazione degli amministratori sotteso alla redazione del bilancio d'esercizio, la nomina del collegio si intenderà tempestiva quando effettuata in tempi ragionevoli rispetto al sorgere del relativo obbligo. Con riferimento al parametro del capitale sociale, è da ritenersi che l'obbligo di nomina del collegio sorge:

- in sede di costituzione della società, nei casi in cui il capitale sociale sottoscritto sia almeno pari a quello minimo delle s.p.a. (120 mila euro);
- alla data di iscrizione al registro delle imprese della intervenuta modifica del capitale sociale, che porti lo stesso a un valore pari a quello minimo delle s.p.a.

Riguardo invece al caso della s.r.l. che controlla una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti, l'obbligo di nomina del collegio sorge nel momento in cui si

(2) Ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sono soggette all'obbligo di consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: - 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; - 35.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; - 250 dipendenti occupati in media durante l'anno.

(3) Ai sensi del comma 1, art. 2435-bis cod. civ., le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

**NOTA BENE**

Per il Cndcec la sede più opportuna per deliberare l'istituzione del collegio sindacale è proprio l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

acquisisce o si integra una partecipazione di controllo⁽⁴⁾ in una società soggetta obbligatoriamente alla revisione legale dei conti.

Ma quando la nomina è da intendersi tempestiva? Secondo il Cndcec, anche in questi casi trova applicazione il termine di cui al comma 6 dell'art. 2477 cod. civ., tale per cui è tempestiva la nomina avvenuta nei trenta giorni successivi al sorgere del relativo obbligo.

Nomina del collegio sindacale da parte del tribunale

In maniera del tutto innovativa, il comma 5 dell'art. 2477 cod. civ. prevede ora che, ove l'assemblea di s.r.l. non proceda alla nomina del collegio sindacale quando obbligatorio, a ciò potrà provvedervi il tribunale del circondario ove ha sede la società, su istanza di qualsiasi soggetto interessato.

Tale modifica si è resa necessaria perché, a oggi, sono numerose le società che, nonostante abbiano sforato i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-*bis*, non hanno provveduto alla nomina del collegio sindacale. In verità, già prima della novella legislativa il codice civile prevedeva serie conseguenze per la mancata nomina del collegio sindacale ove obbligatoria: la messa in liquidazione della società, per verificarsi della causa di scioglimento prevista al n. 3, comma 1, dell'art. 2484 cod. civ. (continuata inattività dell'assemblea). Bene ha fatto però il legislatore delegato a prevedere un ulteriore "spauracchio", cui se ne potrebbe aggiungere un altro, se fosse accolta nel prossimo futuro⁽⁵⁾ la proposta formulata dalle commissioni Giustizia e Finanze del Senato, volta a far accom-

pagnare la nomina giudiziale da una sanzione pecuniaria da 10 mila a 500 mila euro, in capo alle società che non hanno adempiuto all'obbligo in argomento.

Come giustamente affermato nella circolare n. 17, il tenore letterale della norma porta a ritenere esclusa la possibilità di una nomina d'ufficio del collegio sindacale, stante il fatto che l'intervento dell'autorità giudiziaria deve essere richiesto dietro presentazione di apposita istanza al tribunale competente. Riguardo ai soggetti legittimati a richiedere la nomina del collegio sindacale, figurano non solo gli amministratori e i soci, ma anche i creditori della società i quali potranno presentare l'istanza in questione, al fine di veder meglio tutelati i propri interessi.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

Altra novità importante del D.Lgs. n. 39/2010 sta nel fatto che, ove si renda necessaria la nomina del revisore esterno (enti di interesse pubblico), incaricata a conferire l'incarico di revisione è l'assemblea dei soci, su proposta motivata da parte del collegio sindacale.

Come già oggi previsto per le sole società quotate (cfr. art. 159, comma 1, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 39), a partire dal 7 aprile, la nomina del revisore, persona fisica o società di revisione, dovrà sempre avvenire sulla base di una proposta motivata da parte del collegio sindacale.

Ciò non solo in sede di nomina: anche nei casi di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti, viene previsto l'intervento del collegio sindacale. In tale seconda fattispecie, due sono i pareri ri-

**NOTA BENE**

Per il Cndcec è escluso che il collegio sindacale possa essere nominato d'ufficio dal tribunale.

(4) Quanto alla nozione di controllo, il Cndcec è dell'opinione che il legislatore abbia inteso riferirsi a quella contenuta nell'art. 2359 cod. civ.

(5) Ci si riferisce alla possibilità data al Governo, per effetto del comma 5, art. 1 legge n. 88/2009, di emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. in questione, eventuali disposizioni integrative e correttive.

**NOTA BENE**

A detta del Cndcec, il parere del collegio sindacale non può essere completamente disatteso dai soci, i quali devono attingere a una lista di candidati proposti.

chiesti ai sindaci: il primo, sulla revoca, volto essenzialmente all'accertamento dell'esistenza della giusta causa richiesta dalla legge. Il secondo, di consultazione "obbligatoria" riguardo a chi affidare il nuovo incarico di revisione legale. Tale passaggio è di particolare rilevanza, in quanto l'intervento del collegio sostituisce quello del tribunale; cfr. il soppresso art. 2409-*quater*, cod. civ., secondo il quale era necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, al fine di approvare la delibera assembleare che revocava l'incarico al revisore.

A detta del Cndcec, il parere del collegio sindacale non può essere disatteso dai soci, nel senso che anche nel caso in cui il collegio fornisca, anziché un solo nome, una rosa di possibili aspiranti, non potrà l'assemblea conferire l'incarico a un soggetto non facente parte di suddetta lista. Ove quindi l'assemblea non sia d'accordo con la proposta formulata dal collegio sindacale, lo stesso dovrà ripetere l'*iter*, riformulandola *ex novo*.

Per quanto riguarda i criteri che devono accompagnare la proposta formulata dal collegio, si ritiene che la stessa debba tener conto delle risorse necessarie all'espletamento dell'incarico, della professionalità del revisore o della società di revisione, ma soprattutto dell'indipendenza di quest'ultimo. Tema questo assai caro al legislatore del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare, secondo il Cndcec, il requisito dell'indipendenza andrà verificato sia in riferimento alla società che alle parti correlate (così come definite dallo Ias 24) ivi compreso lo stesso collegio sindacale; nel senso che non potrà essere nominato revisore lo stesso collegio ovvero uno dei suoi componenti.

Corrispettivo della revisione in nota integrativa

Sempre al tema dell'indipendenza del revisore è legata l'ulteriore modifica di cui al comma 16, art. 37 D.Lgs. n. 39/2010, il quale aggiunge il numero 16-*bis* all'art. 2427 cod. civ., con l'obbligo d'ora in poi di indicare in nota integrativa, l'importo totale:

- dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali;
- dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;
- dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;
- dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione legale.

Per mezzo di tale modifica, il requisito dell'indipendenza economica viene verificato da un punto di vista numerico, mediante l'esposizione dei dati sensibili in nota integrativa. Poiché, come ampiamente accennato, tutte le novità che non sono collegate all'emanazione di decreti attuativi sono entrate in vigore dal-

lo scorso 7 aprile, si pone il problema se compilare, o no, il punto 16-*bis* dell'art. 2427 cod. civ., in riferimento al bilancio 2009. A tale riguardo, occorre fare un distinguo a seconda che l'assemblea venga convocata, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., nel termine ordinario di 120 giorni,

ovvero nel termine lungo di 180 giorni.

Nel primo caso, assemblea entro i 120 giorni, ove il progetto di bilancio sia stato redatto dopo il 7 aprile (per esempio, rinuncia ai termini da parte dei soci e del collegio sindacale), occorrerà inserire tale informativa aggiuntiva nella nota integrativa.

Ove, invece, il progetto di bilancio sia stato redatto anteriormente alla data del 7 aprile, l'organo amministrativo potrà anche solo rendere tale informativa, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio; ancora meglio, recepire tale informativa direttamente nel verbale assembleare, al fine di adempiere anche sotto un punto di vista pubblicitario, al

**LEGGI E PRASSI**

D.Lgs. n. 39/2010;
Dir. 2006/43/Ce;
Cod. civ. artt. 2427-2435-bis-2477-2484;
Circ. Irdcec 14 aprile 2010, n. 17.

precetto richiesto dal neo introdotto n. 16-bis dell'art. 2427 cod. civ.

Nessuna difficoltà operativa si rinviene invece per chi usufruisce del termine lungo di 180 giorni, stante il maggior lasso temporale a disposizione, ai fini dell'ottemperamento del nuovo obbligo.

La relazione del revisore legale

L'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 contiene la disciplina in tema di relazione di revisione. Tale articolo ripropone in pratica il disposto dell'art. 2409-ter cod. civ., il quale peraltro è stato soppresso. Non valgono sul punto particolari considerazioni, se non quella di richiamare l'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010, anziché il soppresso art. 2409-ter cod. civ., in sede di stesura della relazione di revisione.

Se sul contenuto della relazione di revisione non vi sono novità ragguardevoli, degna di nota



NOTA BENE

Il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore decorre dalla data di relazione di revisione, e non dalla data di cessazione dell'incarico.

è la previsione secondo cui il soggetto incaricato della revisione legale è onerato di conservare per dieci anni dalla data di relazione di revisione i documenti e le carte di lavoro utilizzate. Tale adempimento è strettamente connesso a quello della responsabilità civile dello stesso revisore: infatti, viene ora previsto che il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore decorre dalla data di relazione di revisione, anziché dalla data di cessazione dell'incarico.

Diritto e Pratica delle **Società**

Direttore responsabile: Alberto Bosco
Coordinamento editoriale:
Sandra Ravaglioli

Comitato scientifico: Ermanno Cappa, Marco Confalonieri, Alessandro De Nicola, Enrico Holz-miller, Lovells Studio legale, Massimiliano Nicodemò, Niccolò Nisivocchia, Vincenzo Piccarreta, Profassi Professionisti associati, Eugenio Ruggiero.

Redazione: Cinzia Pisciotta (023022.3098).

GRUPPO **24ORE**

V²⁴ Valore aggiunto
per Imprese
e Professionisti

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Presidente: GIANCARLO CERUTTI

Amministratore Delegato: DONATELLA TREU

Registrazione Tribunale di Milano n. 753
del 9 novembre 1998.

Sede legale e amministrazione:
via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

Direzione e redazione: Via G. Patecchio, 2 - 20141 Milano. Fax 02/30223927.

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Servizio clienti periodici:

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Telefono 06/30225680 oppure 02/30225680. Fax 06/30225400 oppure 02/30225400.

Abbonamento annuale (Italia):

Diritto e Pratica delle Società (mensile + supplemento trimestrale): euro 180,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com). Gli abbonamenti posso-

no essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: IL SOLE 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406.

Arretrati e numeri singoli: euro 32,50 comprensivi di spese di spedizione. Per richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti possono essere richiesti via fax al n. 02 oppure 06 3022.5400 o via e-mail a servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com entro due mesi dall'uscita del numero stesso.

Pubblicità: Concessionaria esclusiva di pubblicità Focus Media Advertising "FME Advertising Srl di Elena Anna Rossi & C."

Sede legale: P.zza A. de Gasperi, n. 15 - Gerenzano (VA)

Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 - 20145 Milano - Tel. 02 34538183 - Fax 02 34538184 - E-mail: info@focusmedia.it

Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Questo numero è stato chiuso in redazione l'11 giugno 2010.